

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 733 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: AMATI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2295) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIRIELLI; CICU (A.C. 109-145)**

**A.C. 2295 — Parere della V Commissione**

PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

**A.C. 2295 — Articolo unico**

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635

del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

« *d*) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento ».

2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,

il regolamento può essere comunque adottato.

3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

#### **A.C. 2295 – Ordini del giorno**

##### **ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco impongono di adeguare nel più rapido tempo possibile i regolamenti e le norme per l'indizione dei concorsi in oggetto;

si deve procedere a nuovi concorsi solo avendo recepito la legge in oggetto,

impegna il Governo

a procedere celermente al recepimento delle nuove disposizioni di legge nei regolamenti per i concorsi in oggetto e ad escludere che siano indetti nuovi concorsi senza il recepimento delle suddette misure.

9/2295/1. Paolo Bernini, Basilio.

La Camera,

considerato che:

con la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene previsto all'articolo 1, comma 2, che venga adottato entro sei mesi il regolamento disciplinante le nuove disposizioni e all'articolo 1, comma 4, che, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applichino le vigenti norme,

impegna il Governo

a procedere il più celermente possibile all'emanazione del regolamento in questione.

9/2295/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Bernini, Basilio.

La Camera,

premesso che:

la presente proposta di legge prevede la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclu-

tamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il decreto ministeriale dell'11 marzo 2008, n. 78, riguarda il Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

nell'ambito dell'allegato B al punto 8 sono riportate le infermità e le imperfezioni degli organi dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti;

in considerazione dell'evoluzione delle tecniche di intervento e delle terapie

oggi possibili sarebbe possibile una ulteriore revisione di tale allegato in particolare per quanto concerne interventi per la correzione della miopia,

impegna il Governo

nell'ambito dell'applicazione della presente normativa a valutare l'opportunità di accettare per la valutazione delle idoneità anche l'intervento di chirurgia refrattiva per la correzione della miopia con cheratotomia radiale in quanto non esistono elementi per giustificarne l'esclusione anche in considerazione della efficacia di tale tecnica di intervento.

9/2295/2. Burtone.